

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4054 del 03/09/2019
Oggetto	L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE ARDA AD USO MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RIVIVI IL MEDIOEVO" NEI GIORNI 7 E 8 SETTEMBRE 2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4169 del 03/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE ARDA AD USO MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RIVIVI IL MEDIOEVO" NEI GIORNI 7 E 8 SETTEMBRE 2019

CONCESSIONARIO : PRO LOCO CASTELL'ARQUATO – PRATICA SINADOC: 25581/19

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo

VISTA:

l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 134149 del 30/08/2019, dell'Associazione PRO LOCO CASTELL'ARQUATO con sede in V. Vassalli n. 57 Castell'Arquato (CF: 9001370338 e P.IVA: 01054790330), presentata dal Geom. Diego Cavozi (CF CVZDGI62D12D611U) delegato dal Presidente della Pro loco Catell'Arquato Sig. Villa Paolo (VLLPLA69A03D611R) volta all'ottenimento della concessione per l'occupazione temporanea di area demaniale in sponda destra del T. Arda;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

ACQUISITO AGLI ATTI il nulla-osta idraulico favorevole (prot. ARPAE n° 134136 in data 30/08/2019) dell'Agenzia di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po - sede di Piacenza, rilasciato con prescrizioni;

DATO ATTO che trattandosi di occupazione temporanea ai sensi dell'art 16 della L.R. n° 7/2004 non si è provveduto ad effettuare la pubblicazione sul BURER;

VERIFICATO CHE la società richiedente PRO LOCO CASTELL'ARQUATO:

- in data 28/08/2019 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 28/08/2019 ha versato l'importo di € 126,13 a titolo canone mediante bonifico bancario intestato alla Regione Emilia Romagna - canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio, alla società PRO LOCO CASTELL'ARQUATO della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) di rilasciare, per quanto di competenza, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, all'associazione PRO LOCO CASTELL'ARQUATO con sede legale V. Vassalli n. 57 Castell'Arquato (CF: 9001370338 e P.IVA: 01054790330), la concessione temporanea per l'occupazione di area demaniale in sponda destra del T. Arda identificata al F. 37 map. 317 del N.C.T. del comune di Castell'Arquato ad uso manifestazione di rievocazione storica nelle giornate del 7 e 8 settembre 2019;

b) di prescrivere il rispetto delle condizioni impartite dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza nel Nulla Osta idraulico pervenuto con nota del 27/05/2019 prot. ARPAE n. 83161, di seguito riportate:

“- la conservazione dei beni concessi

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone ed in particolare si chiarisce che nell'area in occupazione, compresi viabilità ed accessi:

- è consentito il solo inserimento di arredi di tipo urbano, da rimuovere a fine evento;*

- per quanto riguarda la sicurezza, in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari (accessi controllati, varchi e vie di fuga) affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori e fruitori dell'area stessa, prevedendo anche il possibile annullamento dell'evento e/o la sua posticipazione in caso di avverse condizioni meteo che facciano temere possibili piene del torrente Arda*

- sarà comunque ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.*

- La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.”

c) di impartire le seguenti ulteriori condizioni:

1) la concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e regolamenti vigenti; la concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Autorità concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2004;

2) il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

3) la revoca della concessione, mentre non creerà nei concessionari nessun diritto, comporterà per i concessionari stessi l'obbligo di rimettere, a loro totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dall'Autorità concedente;

4) il soggetto concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

5) ai sensi della L.R. n.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- sub concessione a terzi;

6) il concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in ambito demaniale. Sono a totale responsabilità, carico e spese del concessionario le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità in relazione dell'attività svolta in ambito demaniale del T. Arda;

7) Alla conclusione della manifestazione il concessionario dovrà farsi carico di restituire i luoghi puliti e privi di ogni rifiuto, nonché di ogni intervento eventualmente necessario per il ripristino dei luoghi secondo le istruzioni che verranno all'uopo impartite dall'Autorità concedente e dall'Autorità idraulica.

8) per il rilascio della presente concessione è dovuto il pagamento di **canone** che, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni ed in base alle caratteristiche del tipo di uso richiesto, è stato fissato in misura minima ed è già stato versato in sede di istruttoria come descritto in premessa.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Piacenza per quanto di competenza e al Comune di Castell'Arquato.

**Firmato digitalmente dalla
Dirigente responsabile
(Dott.ssa Adalgisa Torselli)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.